



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 17/2016	del 08-02-2016
-------------------	-----------------------

OGGETTO	RICERCA E RACCOLTA TARTUFI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA. REVOCA PER NULLITA' DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO.
----------------	---

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la legge regionale n. 8 del 23/03/2015 “*Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. “Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752, legge 17 maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 19 comma 109”*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 351 del 11/11/2015 di questo Ente con cui ai sensi della citata legge regionale n. 8/2015 è stata disciplinata la modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e la documentazione da allegare (compreso il tesserino di per ricerca tartufi in corso di validità) per il rilascio da parte dei questo Ente, a numero limitato, di autorizzazioni alla ricerca e raccolta tartufi all’interno dell’area naturale protetta;

CONSIDERATO che a seguito della accettazione delle istanze complete questo Ente ha emesso i provvedimenti autorizzativi di propria competenza, avviando anche una verifica a campione, presso gli Enti competenti, della documentazione prodotta dai richiedenti di autorizzazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell’accertamento a campione della veridicità delle dichiarazioni e autenticità dei tesserini per la ricerca e raccolta tartufi trasmessi in copia nell’istanza ha verificato la presenza di documenti falsificati e pertanto ha chiesto con nota 254 del 25/01/2016 al CTA-CFS di questo Parco di effettuare approfondimenti in merito;

VISTO che con nota prot. 838 pos. 01.03.05 del 01/02/2016 il CTA-CFS ha accertato che in merito alla istanza trasmessa dal sig. Gramegna Filippo per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca e raccolta tartufi all’interno di questo Parco, le dichiarazioni risultano non veritiere e la documentazione contraffatta;

ACCERTATO che la titolarità del tesserino n. 60 del 15/04/2013 della Provincia di Bari (ora Città Metropolitana di Bari) è stata quindi falsamente dichiarata dal sig. Gramegna Filippo al solo scopo di

ottenere l'autorizzazione per la raccolta di tartufi nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, di revocare per nullità l'autorizzazione RT n. 11/2016 del 15/01/2016, rilasciata dall'Ente Parco al sig. Gramegna Filippo, in quanto mancante dell'elemento essenziale dell'autenticità del tesserino per la ricerca e la raccolta dei tartufi emesso dall'Autorità competente;

VISTI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che la procedura di accertamento della documentazione prodotta dagli istanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta di tartufi nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha fatto emergere false attestazioni relative alla titolarità dei tesserini di ricerca e raccolta tartufi, con conseguente decadenza dei responsabili di tali false dichiarazioni dai benefici connessi al provvedimento autorizzativo emesso in loro favore;

DI REVOCARE PER NULLITA' la seguente autorizzazione per la ricerca e raccolta tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in quanto mancante dell'elemento essenziale dell'autenticità del tesserino per la ricerca e la raccolta dei tartufi emesso dall'Autorità competente:

Filippo Gramegna nato 07/09/1975 a Gravina in Puglia (BA) ed ivi residente via G. Cesare n. 35,	Autorizzazione RT n. 11 del 15/01/2016
---	--

DI COMUNICARE il presente provvedimento al soggetto interessato ed al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente – Parco del Corpo Forestale dello Stato;

DI CONFERMARE quanto già disposto con Determinazione Dirigenziale n. 13/2016 del 28/01/2016;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**